



Comune di Cinisello Balsamo

Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE

Data: 22/07/2019

CC N. 41

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MONZA, PRIMA SEZIONE CIVILE, N. 913/2019 DEPOSITATA IN DATA 14/04/2019, R.G. 5743/2015.

L'anno duemiladiciannove addì 22 del mese di luglio alle ore 21:00, in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione ed in seduta straordinaria presieduta dal Sig. Papini Luca nella sua qualità di Presidente, assiste Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo.

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:

		Pres			Pres
GHILARDI GIACOMO		Si	ROCCARO DAVIDE	LEGA	Si
TREZZI SIRIA	P.D.	No	RAHO MARIA CONCETTA	LEGA	Si
GHEZZI LUCA	P.D.	Si	BERTO MARCO PAOLO	LEGA	Si
CATANIA ANDREA	P.D.	Si	ZINESI MAURIZIO	M.5 S.	Si
BARTOLOMEO PATRIZIA	P.D.	Si	DUCA GIANFRANCA	C.B. CIVICA	Si
TARANTOLA MARCO	P.D.	Si	SEGGIO GIUSEPPE	L.C. L.T.C.	Si
CALABRIA DANIELE	P.D.	Si	DAMBRA SCELZA	L.C. L.T.C.	Si
MERONI AUGUSTO	LEGA	Si	SALMI CATIA	L.C. L.T.C.	Si
DAINO ROSARIO	LEGA	Si	DI LAURO ANGELO	F.I.	No
BOGNANNI SILVANA	LEGA	Si	CIOTOLA CARLO	F.I.	Si
MODENA FILIPPO	LEGA	Si	MALAVOLTA RICCARDO	N.C.I.	Si
FUMAGALLI CRISTIANO	LEGA	Si	VAVASSORI LUIGI ANDREA	M.5 S.	Si
PAPINI LUCA	LEGA	Si			

Componenti presenti n. 23.

Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO:	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MONZA, PRIMA SEZIONE CIVILE, N. 913/2019 DEPOSITATA IN DATA 14/04/2019, R.G. 5743/2015.
----------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le deliberazioni consiliari n. 20 del 19/03/2019 e n. 23 del 28/03/2019, con le quali il Consiglio Comunale ha rispettivamente approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione 2019-2021;

Richiamata la successiva deliberazione della Giunta comunale n. 93 del 28/03/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;

Premesso che l'art. 194 del TUEL prevede che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi

derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Atteso che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio *“un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali”;*

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea

istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente come eventuali interessi o spese di giustizia;
- il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che deve essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con il conseguente obbligo per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

Preso atto del recente parere reso in sede nomofilattica della Sezione di Controllo della Corte dei Conti Lombardia n. 210/2018/PAR del 3 luglio 2018 in base alla quale:

[...]

La giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. ex multis, SSRR n. 12/2007/QM) ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive e le altre previste dall'art. 194 comma 1 del TUEL, osservando come, mentre nel caso di sentenza esecutive di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale.

In mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le "sentenze esecutive", tuttavia, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art. 193 comma 2 lett. b) del TUEL (nella formulazione vigente), ai sensi del quale: "...i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all'art. 194..." sono assunti dall'organo consiliare contestualmente all'accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio (cfr. art. 193 comma 2 cit.).

Infatti, a fronte dell'imperatività del provvedimento giudiziale esecutivo, il valore della delibera del Consiglio comunale non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso.

Sotto questo specifico aspetto la deliberazione di riconoscimento assume una valenza meramente ricognitiva, di presa d'atto, mentre restano salve le altre funzioni di riconduzione della spesa nel sistema di bilancio nel rispetto degli equilibri finanziari e di analisi delle cause e delle eventuali responsabilità; quest'ultima funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell'invio alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, L. 289/02) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio (l'orientamento è da tempo consolidato: cfr., deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 326/2017/PAR e deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 122/PRSP/2016, n. 152/2016/PAR n. 29/2018/PAR).

In definitiva, nel caso di sentenze esecutive ciò che deve ritenersi qualificante ai fini della definizione di debito fuori bilancio, non è tanto la possibilità, eventualmente, di accantonare risorse necessarie in vista di un'obbligazione futura (fondo per contenziosi, previsione di uno stanziamento di bilancio ecc.), quanto, piuttosto, l'esistenza attuale di un'obbligazione vincolante per l'ente, non prevista e, comunque, non quantificabile in precedenza, obbligazione che, come tale, deve essere ex se

ricondata al sistema del bilancio pubblico tramite l'istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio.

[...]

Ritenuto, pertanto, nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Dato atto che al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'Ente;

Considerato che il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

Premesso che:

- Il contenzioso incardinato dalla Società Sci Srl unipersonale nei confronti dell'Amministrazione comunale ha avuto per oggetto il contratto di concessione di spazi pubblicitari di mq 6 x 3, stipulato nel 2008 all'esito di pubblica gara;
- La Società con l'atto di citazione ha chiamato in causa il Comune sperando azione di risoluzione del sopraccitato contratto, per inadempimento dell'Ente convenuto;
- Unitamente alla domanda di risoluzione sono state proposte le domande di restituzione delle prestazioni contrattuali eseguite dalla stessa attrice in favore del convenuto (canoni di concessione corrisposti) e di risarcimento del danno, sotto l'aspetto del danno emergente, del lucro cessante e di una pretesa lesione all'immagine della società (tutto ciò nei termini numerici ed economici di cui alle conclusioni dell'atto di citazione) per una somma complessiva pari a circa € 1.700.000,00;
- L'Amministrazione si è costituita in giudizio, a mezzo del legale Avv. Anna Scrascia, ed ha comunque contestato la versione dei fatti e la tesi giuridica di controparte offrendo una ricostruzione giuridica volta a sostenere che l'inadempimento non sarebbe riconducibile a responsabilità del Comune;
- Con la sentenza n. 913/2019, il Giudice, all'esito dell'istruttoria, ha ritenuto che il Comune si fosse obbligato ad assegnare le postazioni sia dell'allegato 1 che dell'allegato 2 del contratto di concessione ed ha accertato l'inadempimento "colpevole" dell'Amministrazione condannandola al risarcimento del danno per € 941.000,00 oltre alle spese legali (con i relativi oneri di legge);
- Ha, invece, rigettato la domanda di risoluzione del contratto che avrebbe comportato una condanna per circa € 1.600.000,00 (e la domanda riconvenzionale proposta dal Comune per contenere il pregiudizio che poteva conseguire dall'accoglimento di quella di risoluzione) nonché quella di danno all'immagine per € 100.000,00;
- In data 23/05/2019, con atto giuntale n. 120 rubricato "Autorizzazione a proporre ricorso in appello avverso la sentenza n. 913/2019 resa dal Tribunale del Lavoro di Monza nella causa civile promossa da S. Srl contro il comune di Cinisello Balsamo in materia di concessioni di spazi pubblicitari. Prelievo dal Fondo di Riserva." è stato promosso il ricorso in appello avverso la sentenza, sussistendone ragioni oggettive meglio esplicitate nell'atto medesimo;

Preso atto che:

- Secondo il disposto dell'art. 14, 1° comma, del d.l. n. 669/1996, le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici hanno un termine di 120 giorni per completare l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di denaro, dalla notificazione del titolo esecutivo e prima di

tale termine, in base all'espresso divieto di cui al 2° comma della suddetta disposizione, il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, né di porre in essere atti esecutivi, ivi compresa dunque la notifica del precetto;

- Conseguentemente, alla P.A. debitrice, deve essere notificato il titolo esecutivo come dispone l'art. 479 c.p.c., ma, a differenza di quanto previsto dalla procedura codicistica, non è possibile notificare contestualmente il precetto, il quale, a pena di nullità (Cass. n. 590/2009), dovrà notificarsi, invece, personalmente alla parte, non prima dello spirare del termine dilatorio di 120 gg.;
- In data 30 aprile 2019 è stata notificata la Sentenza *de qua* e quindi lo spirare del termine per il pagamento è fissato al 28 agosto 2019;
Preso altresì atto che:
- L'importo dell'esborso a favore della Sci Srl è quantificato in € 941.555,45 oltre interessi legali che decorrono, come da sentenza, dall'11 maggio 2015 per una quantificazione ipotizzata al 28 agosto 2019, pari ad € 13.625,48 (importo suscettibile di variazione in più o meno in dipendenza della data di effettivo pagamento);
- Le spese legali sono quantificate dal Giudice in € 28.590,00 di cui € 786,00 qualificate come "esenti", oltre spese generali, CPA e IVA.; ipotizzando prudenzialmente il più oneroso regime ordinario del legale, l'imponibile di € 27.804,00 deve essere prima sommato alle spese generali nell'ordine del 15% (€ 4.170,60) il cui montante deve aumentare del 4% per CPA (€ 1.278,98) ed il totale ulteriormente aumentato dell'Iva ordinaria (€ 7.315,79) ed infine il valore finale aggregato alle c.d. "spese esenti" determinando un valore finale dell'esborso in complessivi € 41.355,37;
- Le spese di CTU liquidate dal Giudice in complessive € 12.053,00 delle quali il 50% già corrisposte, sono pari ad € 6.026,80 da rifondere alla controparte ovvero direttamente al professionista se non ancora percepite;
- Le spese registrazioni della Sentenza devono essere tuttora liquidate ed il dato è ancora non disponibile; andando a ricercare la parametrizzazione questa è quantificata nell'ordine del 3%, quindi pari ad € 28.246,66 (dato suscettibile di variazione in ragione dell'effettiva liquidazione che sarà operata dall'Agenzia delle Entrate);
- in ossequio al principio contabile applicato della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i., regola n. 5.2, punto 3, lettera h), l'importo totale necessario è stato accantonato e previsto dell'apposito "Fondo rischio contenziosi" quale parte integrante della parte "accantonata" dell'Avanzo di Amministrazione 2018;
- L'enunciata regola è sostanzialmente coerente con le nuove norme del bilancio armonizzato e segnatamente con il principio della competenza finanziaria potenziata in ossequio al quale le obbligazioni passive sono registrate in contabilità, a fini di reperimento della relativa copertura, a carico dell'esercizio in cui si perfezionano, ma vanno imputate al bilancio l'esercizio di scadenza; si tratta di regola che garantisce la neutralità finanziaria delle scelte concrete di strategia processuale idonee a paralizzare l'automatica esecutività delle sentenze non definitive, eventualmente adottate dall'Ente interessato ed alle quali è legato il venir meno del detto requisito di qualificazione della passività in termini di debito fuori bilancio riconoscibile ex art. 194, comma 1, lett. a), del d.lgs. 267/2000.
- le risorse occorrenti sono stornate allo specifico capitolo di bilancio di cui al capitolo 1050300 rubricato "oneri da contenzioso sentenza 913/2019" del bilancio 2019 - piano dei conti finanziario 1.10.05.04.000, così come da deliberazione di variazione di bilancio sottoposta all'approvazione dell'odierna seduta di Consiglio;

Atteso che attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo

imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio;

Considerato che:

- la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;
- nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;
- conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile, dichiarando l'immediata esecutività del presente atto, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

Visto il parere obbligatorio del Collegio dei Revisori, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Preso atto che:

- l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;
- l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Considerato che da prassi consolidata, ogni ufficio è tenuto a riconoscere i debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza, ritenuto competenza del Dirigente del Settore Risorse e Patrimonio la predisposizione della proposta di delibera consiliare per il riconoscimento del debito fuori bilancio onde evitare aggravio di spese per il Comune;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti espressi come da allegato Report 1

D E L I B E R A

- 1) Di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
- 2) Di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio a seguito Sentenza del Tribunale di Monza, Prima Sezione Civile, n. 913/2019 depositata in data 14/04/2019, R.G. 5743/2015 notificata in data 30/04/2019 per l'importo complessivo di € 1.030.809,76, nell'esplosione della spesa come rappresentata nella parte narrativa della presente deliberazione, dando atto che le eventuali variazioni riferite alle componenti degli interessi, alla registrazione Sentenza e quant'altro variabile sarà definitivamente assunto con successive determinazioni allorquando gli importi saranno definitivamente noti al momento della liquidazione;
- 3) Di dare atto che la copertura finanziaria riferita al sopraccitato debito verrà imputato al capitolo 1050300 rubricato "Oneri da contenzioso sentenza 913/2019" del bilancio 2019 - piano dei conti finanziario 1.10.05.04.000, così come da deliberazione di variazione di bilancio sottoposta all'approvazione dell'odierna

seduta consiliare;

- 4) Di dichiarare l'immediata esecutività del presente atto;
- 5) Di prendere atto che, sussistendone le ragioni, in forza della deliberazione giuntale n. 120 del 23 maggio 2019 l'Amministrazione ha già proceduto in appello nelle sedi competenti dal momento che il presente atto non costituisce acquiescenza alla Sentenza;
- 6) Di inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli Organi di Controllo.

Sono presenti all'appello 20 Consiglieri; 3 entrano nel corso della seduta.

In apertura di seduta, dopo una fase di comunicazioni, il Presidente passa alla trattazione del punto in oggetto.

L'Assessore De Cicco illustra l'argomento. Si apre una discussione (omissis, trascrizione allegata al presente atto).

Il Presidente apre poi la fase delle dichiarazioni di voto sull'intero atto. La trascrizione integrale delle dichiarazioni è contenuta nell'allegato estratto del verbale della seduta.

Il Presidente pone quindi in votazione l'argomento in oggetto (*Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito di sentenza del Tribunale di Monza, prima Sezione civile, n. 913/2019 depositata in data 14/04/2019, r.g. 5743/2015*) e si determina il seguente risultato (all. Report 1, foglio 0001):

Componenti presenti:	n.23
Votanti:	n.23
Voti favorevoli:	n.23
Voti contrari:	n.00
Astenuti:	n.00

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione approvata.

Il Presidente mette poi in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto e si determina il seguente risultato (all. Report 1, foglio 0002):

Componenti presenti:	n.23
Votanti:	n.23
Voti favorevoli:	n.23
Voti contrari:	n.00
Astenuti:	n.00

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Presidente Papini Luca

Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo